

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

Ufficio di presidenza
IX legislatura

Deliberazione 26 marzo 2015, n. 39

Oggetto: Disciplinare dei criteri e delle modalità di concessione di contributi e linee guida sul marchio

<i>Sono presenti</i> ALBERTO MONACI	Presidente
ROBERTO GIUSEPPE BENEDETTI GIULIANO FEDELI	Vicepresidenti
GIAN LUCA LAZZERI MAURO ROMANELLI	Segretari questori
MARCO CARRARESI DANIELA LASTRI	Segretari

Presiede: Alberto Monaci

Segretario dell'Ufficio di presidenza: Alberto Chellini - Segretario generale

Allegati N. 1

Note:

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 11 del regolamento 27 gennaio 2010, n. 12 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 2 del regolamento interno 24 aprile 2013, n. 20 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);

Vista la legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera c), che, tra le tipologie di spese di rappresentanza, prevede le "spese per contribuire ad iniziative promosse da soggetti esterni, ritenute particolarmente rilevanti e corrispondenti alle finalità istituzionali del Consiglio per le loro caratteristiche di promozione sociale, economica, culturale e sportiva, attraverso la messa a disposizione gratuita di strutture, servizi o mezzi di pertinenza del Consiglio oppure attraverso contributi finanziari";

Visto il Testo unico delle disposizioni organizzative e procedurali del Consiglio regionale di competenza dell'Ufficio di presidenza, approvato con deliberazione Ufficio di presidenza 26 marzo 2015, n. 38, che ha abrogato la precedente deliberazione 19 luglio 2012, n. 48 e successive modifiche;

Visto l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Visto l'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), ed in particolare il comma 1 nel quale è previsto che "*Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati*";

Richiamata la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 16 maggio 2013, n. 51 (Disciplina dei criteri e delle modalità di concessione di contributi) con la quale sono stati definiti, ai sensi dell'articolo 12 della l. 241 del 1990, i criteri per la concessione di contributi di cui alla lettera c) del comma 1) dell'articolo 1 della l.r. 4/2009;

Vista la legge regionale 3 febbraio 1995 n. 18 (Disciplina dello Stemma, del Gonfalone e del Sigillo della Regione Toscana) e la delibera del Consiglio 7 marzo 1995 n. 173 (Disciplina dell'uso e della riproduzione dei segni distintivi della Regione);

Visto l'articolo 6 della legge regionale 23 febbraio 2010 n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale);

Richiamata la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 10 dicembre 2013, n. 109 (Linee guida per l'utilizzo dello stemma e del marchio del Consiglio regionale), con la quale sono state approvate le linee guida al fine di tutelare il logo del Consiglio regionale e di regolamentarne l'utilizzo da parte degli uffici, delle altre strutture consiliari, così come da parte dei soggetti esterni autorizzati a farne uso;

Ritenuto di riunificare in un unico disciplinare le disposizioni contenute nelle citate deliberazioni dell'Ufficio di presidenza n. 51/2013 e n. 109/2013, rispettivamente in materia di contributi e di utilizzo dello stemma e del marchio, al fine di favorire una sistemazione e ad un coordinamento generale delle varie disposizioni, nonché di renderle il più possibile coerenti a criteri di semplificazione, omogeneità e razionalità;

Ritenuto di stabilire che il presente disciplinare entra in vigore alla data della prima seduta del Consiglio della X legislatura regionale;

Ritenuto di abrogare le seguenti deliberazioni:

- a) deliberazione dell'Ufficio di presidenza 16 maggio 2013, n. 51 (Disciplina dei criteri e delle modalità di concessione di contributi)
- b) deliberazione dell'Ufficio di presidenza 10 dicembre 2013, n. 109 (Linee guida per l'utilizzo dello stemma e del marchio del Consiglio regionale);

A voti unanimi

delibera

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il disciplinare denominato "Disciplinare dei criteri e delle modalità di concessione di contributi e linee guida sul marchio" allegato A, parte integrante del presente atto;
2. di stabilire che il presente disciplinare entra in vigore alla data della prima seduta del Consiglio della X legislatura regionale;
3. di abrogare le seguenti deliberazioni:
 - a) deliberazione dell'Ufficio di presidenza 16 maggio 2013, n. 51 (Disciplina dei criteri e delle modalità di concessione di contributi)
 - b) deliberazione dell'Ufficio di presidenza 10 dicembre 2013, n. 109 (Linee guida per l'utilizzo dello stemma e del marchio del Consiglio regionale).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT/BD).

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Alberto Monaci

Alberto Chellini

Disciplinare dei criteri e delle modalità di concessione di contributi e linee guida sul marchio

SOMMARIO

Sezione I - Contributi

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Soggetti beneficiari

Art. 3 - Modalità di concessione e istruttoria

Art. 4 – Limite del contributo finanziario

Art. 5 – Evidenza del contributo concesso

Art. 6 - Contenuto della domanda

Art. 7 - Modalità di presentazione della domanda

Art. 8 - Criteri per la valutazione dell'iniziativa o del progetto

Art. 9 - Spese ammissibili a contributo finanziario

Art. 10 - Spese non ammissibili a contributo finanziario

Art. 11 - Cumulo dei contributi

Art. 12 - Rendicontazione ed erogazione dei contributi

Art. 13 - Revoca o rideterminazione del contributo finanziario

Art. 14 - Verifiche e controlli

Art. 15 - Pubblicità

Art. 16 - Trattamento dei dati personali

Sezione II – Marchio

Art. 17 - Elementi caratterizzanti il marchio

Art. 18 - Criteri e modalità di concessione del marchio

Art. 19 - Riproduzione e corretto utilizzo del marchio

Art. 20 - Utilizzo del marchio per iniziative promosse dal Consiglio regionale

Art. 21 - Utilizzo del marchio concesso a titolo gratuito

Art. 22 - Utilizzo del marchio per le iniziative delle commissioni consiliari

Art. 23 - *Utilizzo del marchio per le iniziative dei gruppi consiliari*

Sezione I

Contributi

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il Consiglio regionale con il presente atto disciplina i criteri e le modalità di concessione dei contributi, degli ausili finanziari e dei vantaggi economici in forma di servizi grafico-editoriali, tipografici e di uso gratuito di sale - di seguito denominati contributi - di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale), volti a sostenere iniziative ritenute particolarmente rilevanti e corrispondenti alle finalità istituzionali per le loro caratteristiche di promozione sociale, economica, culturale o sportiva.

2. I criteri e le modalità di concessione dei contributi nell'ambito degli eventi istituzionali (quali, ad esempio, Festa della Toscana, Pianeta Galileo e simili) le cui spese non costituiscono spese di rappresentanza ai sensi dell'articolo 1, comma 3 bis, della legge regionale n. 4 del 2009, sono disciplinati con la deliberazione dell'Ufficio di presidenza di approvazione dei programmi e delle modalità organizzative di ogni singola iniziativa. Per quanto non disposto dalla deliberazione, si applicano le disposizioni del presente disciplinare.
3. Nel caso in cui il contributo sia finalizzato a finanziare un concorso, un premio, una borsa di studio e simili, da assegnarsi sulla base di un bando pubblico del Consiglio regionale, i criteri e le modalità di attribuzione del contributo sono definiti nel bando stesso. Per quanto non disposto dal bando, si applicano le disposizioni del presente disciplinare.

Art. 2 Soggetti beneficiari

1. La concessione dei contributi è disposta a favore di enti pubblici ed organizzazioni pubbliche e private senza fini di lucro aventi sede legale in Toscana o che, pur avendo sede legale fuori dal territorio regionale, propongano iniziative volte a valorizzare l'identità toscana nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1.
2. Le iniziative e i progetti per cui sono concessi i contributi devono essere realizzati all'interno del territorio regionale.
3. L'accesso del pubblico all'iniziativa e la distribuzione dei materiali prodotti devono essere gratuiti. Quest'ultima disposizione può essere derogata solo qualora l'eventuale concorso finanziario richiesto ai partecipanti sia interamente devoluto per finalità di beneficenza. In tal caso, alla domanda di contributo deve essere allegata una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale si attesta che il concorso finanziario sarà interamente devoluto per beneficenza, indicando in modo esplicito il soggetto beneficiario.

Art. 3 Modalità di concessione e istruttoria

1. La concessione del contributo è disposta dall'Ufficio di presidenza ai sensi della legge regionale n. 4 del 2009, previa istruttoria del settore competente.
2. Il settore competente provvede all'adozione degli atti di impegno sulla base della deliberazione dell'Ufficio di presidenza indicante l'importo o comunque il beneficio da erogare.

3. Nel caso di contributi di importo non superiore a 500,00 euro, disposti direttamente dal Presidente ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge regionale n. 4 del 2009, il settore competente provvede all'adozione degli atti di impegno sulla base della disposizione del Presidente indicante l'importo da erogare.

Art. 4

Limite del contributo finanziario

1. Per le iniziative ammesse a contributo, la somma erogabile non può superare 7.000,00 euro, e comunque non può essere superiore al 50 per cento del costo del progetto o dell'iniziativa risultante dal piano finanziario previsionale di spesa di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a).

Art. 5

Evidenza del contributo concesso

1. Il contributo concesso è evidenziato nelle seguenti forme:
 - a) nel caso di concessione di contributo finanziario, il materiale informativo e pubblicitario dell'iniziativa per la quale è concesso il contributo deve riportare il marchio del Consiglio regionale e la dicitura "*Con il contributo del Consiglio regionale, ai sensi della l.r. 4/2009*", secondo le modalità editoriali concordate con il settore competente;
 - b) nel caso di concessione, quale contributo, di una sala del Consiglio regionale a titolo gratuito, il materiale pubblicitario dell'iniziativa deve riportare il marchio del Consiglio regionale e la dicitura "*Con il contributo del Consiglio regionale, ai sensi della l.r. 4/2009*";
 - c) nel caso di concessione, quale contributo, del servizio di stampa presso la tipografia del Consiglio regionale, e del conseguente inserimento della pubblicazione nella collana "Edizioni dell'Assemblea", il testo, al fine di assicurare l'omogeneità grafica, deve essere impaginato dall'ufficio grafica del Consiglio regionale e il volume deve riportare il marchio del Consiglio regionale e la dicitura "*Pubblicazione stampata dalla tipografia del Consiglio regionale, ai sensi della l.r. 4/2009*";
 - d) nel caso di concessione, quale contributo, del servizio di stampa presso la tipografia del Consiglio regionale di un testo impaginato da soggetti terzi, il competente ufficio, comunque, deve verificare il rispetto delle linee guida di cui alla sezione II e il materiale da pubblicare deve riportare il marchio del Consiglio regionale e la dicitura "*Pubblicazione realizzata dalla tipografia del Consiglio regionale, quale contributo ai sensi della l.r. 4/2009*";

- e) nel caso di concessione, quale contributo, del servizio di stampa presso la tipografia del Consiglio regionale di materiale pubblicitario, il testo deve riportare il marchio del Consiglio regionale e la dicitura "Stampato presso la tipografia del Consiglio regionale ai sensi della l.r. 4/2009".
2. Nei casi di cui al comma 1, il marchio del Consiglio regionale deve essere posizionato in modo chiaramente distinto dai marchi degli altri promotori dell'iniziativa.
 3. La riproduzione del marchio è regolata dalle disposizioni della sezione II del presente atto.

Art. 6 Contenuto della domanda

1. I soggetti interessati, al fine di accedere ai contributi, indirizzano la domanda al Presidente del Consiglio regionale utilizzando l'apposita modulistica (modulo di domanda e schema di progetto) presente sul sito istituzionale del Consiglio regionale.
2. Alla modulistica di cui al comma 1 devono essere allegati:
 - a) piano finanziario previsionale di spesa, nel quale sono indicate in modo analitico tutte le voci di spesa e le eventuali voci di entrata, il costo complessivo dell'iniziativa, le spese assunte in proprio dal richiedente, le spese coperte da altri soggetti pubblici o privati (specificando per ciascuno la denominazione), le spese non coperte e il contributo finanziario richiesto al Consiglio regionale;
 - b) atto costitutivo e statuto per gli enti o associazioni private;
 - c) fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante.

Art. 7 Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda può essere presentata:
 - a) tramite servizio postale all' Ufficio "Archivio e protocollo", via Cavour 2, 50129 Firenze;
 - b) di persona all'Ufficio "Archivio e protocollo" dal lunedì al venerdì con orario 9,30/13,00, salvo il periodo di chiusura estiva degli uffici;
 - c) per via telematica utilizzando le seguenti modalità:
 - c.1) tramite la piattaforma web ap@ci<https://web.e.toscana.it/apaci/td/startApaci.action>;
 - c.2) tramite la propria casella di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di posta elettronica certificata del Consiglio regionale consiglioregionale@postacert.toscana.it.
2. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) sulla domanda deve essere apposta obbligatoriamente, salvi i casi di

esenzione, la marca da bollo avente data di emissione antecedente o contestuale a quella di sottoscrizione della domanda. Per le domande trasmesse per via telematica, l'imposta di bollo deve essere assolta in modo virtuale.

3. La domanda deve essere presentata, di norma, almeno quarantacinque giorni prima della data di svolgimento della iniziativa o, comunque, in tempo utile per lo svolgimento della necessaria istruttoria.

Art. 8

Criteria per la valutazione dell'iniziativa o del progetto

1. I criteri di valutazione dell'iniziativa o del progetto sono:
 - a) corrispondenza alle finalità istituzionali del Consiglio regionale;
 - b) rilevanza sotto il profilo della promozione sociale, economica, culturale o sportiva, e della valorizzazione dell'identità toscana;
 - c) coerenza del piano finanziario previsionale rispetto ai contenuti;
 - d) completezza e chiarezza descrittiva del progetto dell'iniziativa.

Art. 9

Spese ammissibili a contributo finanziario

1. Sono ammissibili al contributo finanziario unicamente le spese:
 - a) direttamente riferibili alla attuazione dell'iniziativa o del progetto;
 - b) intestate al soggetto beneficiario;
 - c) risultanti effettivamente sostenute e regolarmente documentate ai sensi della normativa vigente;
 - d) individuabili in una o più delle seguenti tipologie:
 - d.1) acquisto di beni strumentali non durevoli;
 - d.2) canone di locazione per l'utilizzo di locali, impianti o strutture;
 - d.3) allestimento dei locali, impianti e strutture, scenografie, montaggio e smontaggio;
 - d.4) pubblicità (inserzioni, manifesti, stampe, video);
 - d.5) servizi editoriali e tipografici per la stampa di volumi;
 - d.6) premi e riconoscimenti;
 - d.7) compensi per relatori, artisti, la cui prestazione fa parte del programma approvato, e le relative spese di viaggio, di vitto ed alloggio.

Art. 10
Spese non ammissibili a contributo finanziario

1. Non sono ammissibili a contributo finanziario le seguenti tipologie di spesa:
 - a) acquisto o ristrutturazione di beni immobili;
 - b) acquisto di beni mobili registrati;
 - c) acquisto di beni durevoli;
 - d) gestione e funzionamento dell'organizzazione del beneficiario;
 - e) compensi ad amministratori, dirigenti, dipendenti e soci del soggetto beneficiario;
 - f) mera liberalità di qualunque genere, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 4 del 2009.

Art. 11
Cumulo dei contributi

1. Il contributo concesso dall'Ufficio di presidenza o dal Presidente è cumulabile con altri contributi pubblici o privati per la medesima iniziativa o progetto, fino alla concorrenza dell'importo della spesa effettivamente sostenuta.

Art. 12
Rendicontazione ed erogazione dei contributi

1. A conclusione dell'iniziativa o del progetto, nei tempi e nelle modalità comunicate dal settore competente ai sensi della normativa vigente, il soggetto beneficiario deve presentare a firma del legale rappresentante:
 - a) relazione sullo svolgimento dell'iniziativa, allegando copia del materiale tipografico prodotto secondo le modalità comunicate dal settore competente;
 - b) rendiconto finanziario di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa. Le spese devono essere chiaramente riferibili all'esecuzione del progetto sia per la data di effettuazione sia per congruità di tipologia e quantità. Al rendiconto finanziario sono allegate le copie quietanzate dei relativi giustificativi di spesa fino alla concorrenza del contributo finanziario concesso, ai sensi della normativa vigente in materia fiscale. Sono ammessi gli scontrini fiscali purché recanti l'indicazione puntuale dei beni acquistati. Non sono ammessi scontrini non fiscali o privi di indicazione. Il rendiconto deve essere coerente con il piano finanziario previsionale di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a);

- c) dichiarazione del legale rappresentante che i giustificativi di spesa, fino alla concorrenza del contributo concesso, sono stati esibiti unicamente al Consiglio regionale, ed a nessun altro soggetto che abbia contribuito alla realizzazione del medesimo evento o progetto;
 - d) rendicontazione corredata della documentazione contabile probatoria dell'avvenuta erogazione, nel caso in cui il ricavato dell'iniziativa sia stato devoluto per finalità di beneficenza.
2. Nel caso in cui il contributo si riferisca ad una pubblicazione da realizzare presso una tipografia esterna al Consiglio regionale, il beneficiario è tenuto ad inviare almeno 5 copie dell'opera al Consiglio regionale.
 3. Il contributo è erogato in un'unica soluzione sulla base della rendicontazione di cui al comma 1.

Art. 13

Revoca o rideterminazione del contributo finanziario

1. L'Ufficio di presidenza o il Presidente, secondo le rispettive competenze, dispongono la revoca del contributo nei seguenti casi:
 - a) mancata realizzazione o modifica sostanziale dell'iniziativa o del progetto;
 - b) mancata o parziale presentazione, non debitamente giustificata, della documentazione di cui all'articolo 12;
 - c) inosservanza delle modalità concordate ai sensi dell' articolo 5.
2. Nel caso in cui la spesa rendicontata risulti inferiore al contributo finanziario concesso, si procede d'ufficio alla rideterminazione del contributo stesso.
3. Nel caso in cui sia realizzata solo una parte dell'iniziativa o del progetto, l'Ufficio di presidenza o il Presidente, su istruttoria del dirigente competente e valutati i risultati conseguiti, ridetermina il contributo finanziario, riconoscendo a rendiconto solo le spese direttamente riferibili all'iniziativa o al progetto.
4. Nel caso in cui la somma dei contributi finanziari ottenuti da soggetti pubblici o privati superi l'importo della spesa totale, l'Ufficio di presidenza o il Presidente, su istruttoria del dirigente competente e valutati i risultati conseguiti, può rideterminare il contributo finanziario concesso.
5. La revoca o la sospensione del contributo finanziario comporta la revoca o la sospensione dell'uso del marchio.

Art. 14
Verifiche e controlli

1. Il Consiglio regionale effettua verifiche e controlli sulle autocertificazioni presentate dai soggetti beneficiari a rendiconto, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 15
Pubblicità

1. I contributi concessi ed erogati in ciascun esercizio finanziario sono pubblicati nell'albo istituito dal Consiglio regionale secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di trasparenza, e comunque nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

Art. 16
Trattamento dei dati personali

1. Il dirigente del settore competente in materia di rappresentanza è responsabile del trattamento dei dati relativi ai soggetti beneficiari.

Sezione II

Marchio

Art. 17
Elementi caratterizzanti il marchio

1. Il marchio del Consiglio regionale, come indicato nell'articolo 6 della legge regionale 23 febbraio 2010 n.15 (Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale), coincide con lo stemma.
2. Lo stemma, come definito nella legge regionale 3 febbraio 1995, n. 18 (Disciplina dello Stemma , del Gonfalone e del Sigillo della Regione Toscana) è costituito dai seguenti elementi grafici e testuali:
 - a) scudo "sannitico" in colore rosso su cui campeggia un "Pegaso" in nero su bianco tratto da una medaglia attribuita a Cellini;
 - b) logotipi "Regione Toscana" e "Consiglio Regionale" posizionati sopra e sotto lo scudo oppure lateralmente.

Art. 18
Criteri e modalità di concessione del marchio

1. Il Consiglio regionale concede l'uso del marchio, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 15 del 2010, per:
 - a) attività o iniziative di enti pubblici;
 - b) eventi di carattere culturale, scientifico, sociale o di pubblica utilità di enti morali o associazioni culturali o di volontariato;
 - c) servizi o prodotti forniti da parte di soggetti terzi e conformi a quanto prescritto dal comma 5.
2. I promotori o gli organizzatori delle iniziative di cui al comma 1, lettere a) e b), possono ottenere la concessione in uso del marchio a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale n. 15 del 2010, presentando apposita istanza al Presidente del Consiglio.
3. L'istanza di cui al comma 2 deve contenere le informazioni necessarie ad individuare il soggetto richiedente ed illustrare in modo esauriente finalità, contenuti, sede, periodo, modalità di svolgimento e piano dei costi, con indicazione di eventuali altri soggetti che sostengono economicamente l'iniziativa e il relativo importo.
4. I soggetti di cui al comma 1, lettera c), possono ottenere la concessione in uso del marchio, dietro pagamento di un corrispettivo in denaro, conseguente alla stipulazione di apposito contratto che ne definisce le modalità di utilizzo, ai sensi articolo 6, comma 3, della legge regionale n. 15 del 2010. A tal fine presentano apposita istanza al Presidente del Consiglio.
5. L'istanza di cui al comma 4, deve contenere le informazioni necessarie ad individuare il soggetto richiedente e illustrare le caratteristiche, le finalità e le modalità di utilizzo del prodotto o servizio che si vuole contraddistinguere con la riproduzione del marchio, tenuto conto che le modalità di utilizzo del marchio stesso devono presentare carattere consono alla natura istituzionale del Consiglio regionale.
6. Il Presidente del Consiglio, previa istruttoria del dirigente del settore competente in materia di rappresentanza, sottopone le istanze di cui ai commi 2 e 4 all'Ufficio di presidenza per la decisione in merito alla concessione.
7. La decisione in merito alla concessione o al diniego del marchio è comunicata al soggetto richiedente dal responsabile del settore competente in materia di rappresentanza. Nel caso dell'istanza di cui al comma 2, unitamente alla comunicazione della concessione, è allegato il file grafico del marchio con specificazione delle forme lecite del suo utilizzo. Nel caso dell'istanza di cui al comma 4, il responsabile del settore competente in materia di

rappresentanza fornisce il file grafico del marchio e provvede altresì alla stipulazione dell'apposito contratto che disciplina le modalità del suo utilizzo.

Art. 19

Riproduzione e corretto utilizzo del marchio

1. Il marchio è riprodotto in forma di file grafico ed è fornito nelle versioni allegate al presente atto, adatte a soddisfare la maggior parte delle situazioni concrete. Il marchio può essere ridimensionato per adattarlo alle caratteristiche del prodotto editoriale, ma non deve essere modificato in alcun modo. In particolare, non è consentito: deformarlo, ruotarlo, modificarne le proporzioni, separarne le componenti e/o modificarne la disposizione o i rapporti, modificarne i colori, la font o il testo, stamparne solo una parte.
2. L'area d'ingombro (rettangolo avente per lati le dimensioni del marchio) non deve essere occupata da elementi testuali o grafici.
3. La dimensione minima della larghezza dello scudo deve essere superiore a 10 millimetri.
4. Se utilizzato insieme ai marchi di altri enti o istituzioni, devono essere armonizzati i rapporti reciproci tenendo conto della gerarchia istituzionale.
5. In ogni caso, per esigenze particolari è possibile rivolgersi all'ufficio Grafica del Consiglio regionale.

Art. 20

Utilizzo del marchio per iniziative promosse dal Consiglio regionale

1. Sono autorizzati ad usare il marchio gli uffici del Consiglio regionale e i soggetti che hanno ricevuto apposita comunicazione dal competente ufficio consiliare e solo per il materiale illustrativo relativo all'iniziativa considerata; è esplicitamente escluso qualunque altro utilizzo.
2. Il marchio, per le iniziative promosse dal Consiglio regionale, deve essere posto nell'intestazione del materiale illustrativo, in posizione ben evidente, preferibilmente in alto.

Art. 21

Utilizzo del marchio concesso a titolo gratuito

1. Nei casi di concessione a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale n. 15 del 2010, il marchio del Consiglio regionale deve essere posizionato nella parte inferiore o posteriore del materiale illustrativo e comunque distinto dai marchi dei promotori dell'iniziativa.

2. Sullo stesso materiale deve essere collocata preferibilmente vicino al marchio e comunque nella stessa pagina anche la dicitura “*Marchio concesso ai sensi dell’art. 6, comma 4, della l.r. 15/2010*”.

Art. 22

Utilizzo del marchio per le iniziative delle commissioni consiliari

1. Per pubblicizzare le loro iniziative, le commissioni consiliari utilizzano il marchio del Consiglio regionale, preferibilmente nella versione centrata, apponendo, al di sotto dello stesso, in posizione ben evidenziata, la denominazione della commissione (su una o più righe) utilizzando il tondo di una delle font seguenti: Times, Garamond o Palatino.
2. Il testo deve essere dello stesso colore del logotipo, in minuscolo con solo le iniziali significative in maiuscolo e con corpo visivamente non superiore al logotipo.
3. In caso di utilizzo della versione centrata, le scritte devono essere centrate. In caso di utilizzo della versione a bandiera, le scritte devono essere allineate al margine sinistro dello scudo.
4. Nel caso di iniziative organizzate da più commissioni, le relative denominazioni devono essere poste una sotto l’altra, a seguire il marchio del Consiglio regionale, con le stesse modalità indicate per il caso singolo.

Art. 23¹

Utilizzo del marchio per le iniziative dei gruppi consiliari

1. Per pubblicizzare le loro iniziative, i gruppi consiliari *se* utilizzano il marchio del Consiglio regionale, *lo fanno* preferibilmente nella versione centrata, apponendo, al di sotto dello stesso, in posizione ben evidenziata, la denominazione “Gruppo Nome e Partito”(su una o più righe) utilizzando il tondo di una delle font seguenti: Times, Garamond o Palatino.
2. Il testo deve essere dello stesso colore del logotipo, in minuscolo con solo le iniziali significative in maiuscolo e con corpo visivamente non superiore al logotipo.
3. In caso di utilizzo della versione centrata, le scritte devono essere centrate. In caso di utilizzo della versione a bandiera, le scritte devono essere allineate al margine sinistro dello scudo.
4. Nel caso di iniziative organizzate da più gruppi, le relative denominazioni devono essere poste una sotto l’altra, a seguire il marchio del Consiglio regionale, con le stesse modalità indicate per il caso singolo.

5. L'eventuale simbolo del partito di riferimento del gruppo dovrà essere collocato in posizione subalterna rispetto al simbolo del gruppo e deve avere dimensioni comunque non superiori a quelle del simbolo del gruppo. Nel caso in cui si vogliano abbinare i due simboli, fermo restando quanto indicato precedentemente, quello del partito deve essere posizionato a destra o sotto il simbolo del gruppo, avendo cura di armonizzare i rapporti reciproci.

6. Le disposizioni del comma 5 si applicano anche alle iniziative che coinvolgano più gruppi e/o più partiti.

7. Durante il periodo elettorale è vietato l'uso dei simboli dei partiti negli elaborati grafici predisposti dagli uffici del Consiglio regionale.

7 bis. Qualora i gruppi consiliari, per pubblicizzare le proprie iniziative mediante servizi forniti dal Consiglio regionale, utilizzino marchi diversi, comunque contenenti la denominazione del gruppo consiliare regionale, questi devono essere depositati presso la Presidenza del Consiglio regionale, a cura del Presidente del Gruppo consiliare, contestualmente ad una dichiarazione, dallo stesso sottoscritta, con la quale si esonera il Consiglio da eventuali responsabilità verso terzi derivanti da violazione di norme e contratti conseguenti ad un uso improprio o non autorizzato dei predetti marchi.

7 ter. I marchi di cui al comma 7 bis sono depositati entro sessanta giorni dalla costituzione del gruppo consiliare all'inizio della legislatura o, nel corso della legislatura, dalla costituzione di nuovi gruppi o da modifiche degli stessi.

7 quarter. E' facoltà del Presidente del Consiglio regionale rifiutare il deposito di marchi che possano arrecare offesa a terzi o compromettere l'onorabilità della Istituzione consiliare

¹ Articolo 23 modificato con Deliberazione Ufficio di presidenza 25 novembre 2015, n. 109

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale



REGIONE TOSCANA

Consiglio Regionale